

SCADENZIARIO NUOVI OBBLIGHI PER I CITTADINI

SCADENZA	DENOMINAZIONE DELL'OBBLIGO	DESCRIZIONE E/O COLLEGAMENTO ALLA PAGINA DEL SITO CONTENENTE INFORMAZIONI	NORMA DI RIFERIMENTO
DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO (SALVO DEROGHE O SOSPENSIONI)	PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE, SPESE DI TRASLOCO IN ALTRO ALLOGGIO ACCESSIBILE, SPESE DI ADATTAMENTO O ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEI PERCORSI INTERNI AL NUOVO ALLOGGIO (FRUIBILITA'). http://www.regione.liguria.it/	ART. 23 BIS, COMMA 1, LETT. C9, L.R. 12.06.1989 N. 15 COME MODIFICATA DALLA L.R. 23.04.2007 N. 17
ENTRO 1 MESE PRIMA DELLA SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE (CIOE' ENTRO L'UNDICESIMO DEI 12 MESI IN CUI IL CITTADINO NE HA USUFRUITO).	PRESENTAZIONE ISTANZE DI RINNOVO	COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI. http://www.sgate.anci.it/	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 28.12.2007, AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E PER I CLIENTI IN GRAVI CONDIZIONE DI SALUTE."
ENTRO 2 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE (CIOE' ENTRO IL DECIMO DEI 12 MESI IN CUI IL CITTADINO NE HA USUFRUITO)	PRESENTAZIONE ISTANZE DI RINNOVO	COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI. http://www.sgate.anci.it/	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 28.12.2007, AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI E PER I CLIENTI IN GRAVI CONDIZIONE DI SALUTE."

<p>ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHiesto L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF).</p>	<p>PRESENTAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONE ASSISTENZIALE</p>	<p>ASSEGNO A NUCLEI FAMILIARI COMPOSTO ALMENO DA UN GENITORE E TRE FIGLI MINORI (APPARTENENTI ALLA STESSA FAMIGLIA ANAGRAFICA), CHE SIANO FIGLI DEL RICHIEDENTE MEDESIMO O DEL CONIUGE O DA ESSI RICEVUTI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO.</p> <p>http://www.inps.it/portale/</p>	<p>LEGGE FINANZIARIA PER IL 1999, N. 448/98, ARTT. 65 E 66 E S.M.I., CHE HA ISTITUITO GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DI MATERNITÀ;</p>
<p>ENTRO 6 MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA NEL CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO.</p>	<p>PRESENTAZIONE ISTANZE PER PRESTAZIONE ASSISTENZIALE</p>	<p>ASSEGNO DI MATERNITÀ' DEL COMUNE NON CUMULABILE CON ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI FATTO SALVO L'EVENTUALE DIRITTO A PERCEPIRE DAL COMUNE LA QUOTA DIFFERENZIALE, CHE SPETTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALLE CITTADINE ITALIANE • ALLE CITTADINE COMUNITARIE • ALLE CITTADINE EXTRACOMUNITARI E IN POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO <p>PURCHÉ RESIDENTI IN ITALIA.</p> <p>http://www.inps.it/portale/</p>	<p>LEGGE FINANZIARIA PER IL 1999, N. 448/98, ARTT. 65 E 66 E S.M.I., CHE HA ISTITUITO GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DI MATERNITÀ;</p>